

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2914

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo del
13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica fran-
cese, in materia di coproduzione cinematografica italo-francese,
fatto a Venezia il 28 agosto 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo dell'Accordo	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo in parola, che introduce modifiche integrative al vigente Accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, peraltro già modificato con l'Accordo firmato a Firenze il 13 giugno 1985, ratificato ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 504, è stato concordato a seguito di numerosi incontri.

La revisione dell'Accordo previgente è stata motivata dall'esigenza di un suo migliore funzionamento nelle attuali condizio-

ni di mercato, mediante una semplificazione delle condizioni dei contratti di coproduzione ed un più agile sistema di verifica annuale.

In particolare, l'articolo 1 determina la percentuale della partecipazione minoritaria ai costi di produzione, l'articolo 2 introduce dei criteri tendenti a salvaguardare condizioni di equilibrio, l'articolo 3 istituisce una Commissione paritetica con il compito di verificare annualmente il bilancio degli scambi tra i due Stati sia in termini di coproduzione che di distribuzione.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione del Protocollo di modifica dell'Accordo del 13 giugno 1985 tra l'Italia e la Francia in materia di coproduzione cinematografica comporta un onere per la partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica (articolo 3), che si riunirà alternativamente in Francia ed in Italia.

Nell'ipotesi di una riunione ogni due anni in Francia, alla quale partecipano sei funzionari per un periodo di tre giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 6 persone x 3 giorni)	L.	3.240.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 160 al cambio di lire 1.750 = lire 280.000, cui si aggiungono lire 84.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 364.000 viene ridotto di lire 93.000 corrispondente ad un terzo della diaria (lire 271.000 + lire 76.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 347.000 x 6 persone x 3 giorni)	»	6.246.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Parigi (lire 1.884.000 x 6 persone = lire 11.304.000 + lire 565.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	11.869.000
---	---	------------

Totale onere (articolo 3)	L.	<u>21.355.000</u>
---------------------------	----	-------------------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1998 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 21.355.000, in cifra tonda lire 21.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, in materia di coproduzione cinematografica italo-francese, fatto a Venezia il 28 agosto 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Protocollo che modifica l'accordo del 13 giugno 1985
tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese,
di modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica
italo-francese del 1° agosto 1966**



Articolo 1

Il punto 3 del primo comma dell'articolo 1 dell'Accordo è redatto come segue:

"Comportare una partecipazione minoritaria che potrà essere limitata al settore finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, ma che non sarà inferiore al 20% del costo di produzione.

Nonostante ciò, tenuto conto del bilancio del film, la percentuale della partecipazione minoritaria potrà essere diminuita, fino a non meno del 10% del costo totale di produzione, qualora il suddetto costo sia superiore a 20.000.000 FF o l'equivalente in Lire italiane.

Tuttavia, eccezionalmente, le Autorità competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, far beneficiare di queste disposizioni i progetti con un bilancio inferiore a 20.000.000 FF o l'equivalente in Lire italiane, per favorire il funzionamento equilibrato di questo accordo".

Articolo 2

Il punto 4 del primo comma dell'articolo 1 dell'Accordo è completato nel modo seguente:

"Durante un periodo sperimentale di due anni, a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo se risulta che la suddetta condizione d'equilibrio non è soddisfatta, le Autorità competenti possono decidere di comune accordo di prendere in considerazione, nella valutazione di questo equilibrio, un film nazionale dello Stato a svantaggio del quale lo squilibrio sia manifestato se viene assicurata, nell'altro Stato, una diffusione minima garantita, da un contratto di pre-acquisto ufficialmente registrato, nel periodo considerato, di un distributore cinematografico titolare dell'insieme dei diritti di esercizio (sale, video, televisioni) e che rappresenti almeno il 5% del preventivo del film. Questa decisione è presa dopo consultazione della Commissione paritetica, di cui all'articolo 3.

Questo meccanismo è prorogato di due anni in due anni, salvo che una delle Parti, tre mesi prima della scadenza, ne chieda la modifica o intenda denunciarlo".

Articolo 3

Viene introdotto un punto 4 bis al primo comma dell'articolo 1 dell'Accordo:

"Viene istituita una Commissione paritetica composta da sei professionisti designati dalle Autorità dei due Stati.

Questa Commissione e le Autorità competenti si incontreranno annualmente per stabilire il bilancio dettagliato degli scambi tra i due Stati, sia in termini di coproduzione che in termini di distribuzione, al fine di verificare il funzionamento equilibrato delle disposizioni di cui sopra".



Articolo 4

Ciascuna delle Parti notificherà all'altra l'adempimento delle procedure costituzionali richieste, per quanto di competenza, ai fini dell'entrata in vigore del presente Protocollo che avrà effetto il primo giorno del secondo mese seguente il giorno di ricezione della seconda notifica. Esso resterà in vigore fino a quando l'accordo del 13 giugno 1985 sarà applicabile.

Fatto a Venezia il 28 agosto 1997 in due originali, ciascuno in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica italiana


Walter VELTRONI

Per il Governo della
Repubblica francese


Catherine TRAUTMANN

